REGOLAMENTO (CEE) N. 1942/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 2111/81 relativo alle modalità d'applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 [2], in particolare l'articolo 39, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2111/81 della Commissione [3] prevede che la consegna al distillatore delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino ai fini della distillazione a norma dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 deve, per la campagna 1981/1982, essere effettuata al più tardi il 31 luglio 1982 e che la consegna da parte dei distillatori agli organismi d'intervento dell'alcole ottenuto deve avvenire al più tardi il 31 agosto 1982;

considerando che, dato l'ingente volume dei prodotti da distillare in base alle misure decise durante la presente campagna, non sarà possibile rispettare le scadenze previste; che risulta quindi opportuno rinviare dette scadenze ed adattare in conseguenza talune altre date fissate da detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2111/81 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 4, paragrafo 1, la data del 31 luglio 1982 è sostituita da quella del 31 agosto 1982.
2. Nell'articolo 4, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1982 è sostituita da quella del 31 ottobre 1982.
3. Nell'articolo 4, paragrafo 4, la data del 31 agosto 1982 è sostituita da quella del 31 ottobre 1982.
4. Nell'articolo 9, la data del 31 agosto 1982 è sostituita da quella del 15 ottobre 1982.
5. Nell'articolo 11, paragrafo 3, la data del 1° ottobre 1982 è sostituita da quella del 15 dicembre 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
[3] GU n. L 205 del 25. 7. 1981, pag. 14.